

COMUNE DI BENEVENTO

PROVINCIA DI BENEVENTO



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO BENEVENTO

PROGETTO PRELIMINARE

“Lavori di recupero, adeguamento funzionale e nuove realizzazioni con annesse sistemazioni esterne, da eseguire nei complessi immobiliari siti in Benevento, alla Via dei Mulini, numeri 38 e 73” – IV Stralcio

ELABORATO TITOLO

CSA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

COMMITTENTE:
Università degli Studi del Sannio
Prof. Filippo de ROSSI

PROGETTISTA:
Ing. Gianluca BASILE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Direttore Generale
Dott. Gaetano TELESIO

VERIFICATORE:
Ing. Massimo DI RUBBO

DATA EMISSIONE

AGGIORNAMENTO

APPROVAZIONI

06 APRILE 2016

4.0

Diritti riservati e termine di legge

Articolo 1. Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto la redazione del progetto esecutivo, l'esecuzione delle opere, la somministrazione di tutte le provviste e mezzi d'opera, la fornitura e l'installazione di tutto quanto necessario per la **“Progettazione esecutiva”, previa acquisizione del “Progetto definitivo” in sede di offerta, ed esecuzione dei “Lavori di recupero, adeguamento funzionale e nuove realizzazioni, con annesso sistemazioni esterne, da eseguire nei Complessi Immobiliari siti in Benevento, alla Via dei Mulini, numeri 38 e 73”, relativi al “quarto stralcio funzionale”.**

La forma, le dimensioni e le caratteristiche dei lavori in oggetto si rilevano dai documenti di progetto presentato in sede di offerta salvo le più precise indicazioni che l'Amministrazione si riserva di fornire all'atto della esecuzione.

Il presente appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale per gli appalti, ai sensi del D.M. n. 145/2000 e del D.P.R. n. 207/2010, ove non in contrasto con le condizioni espresse nel capitolato prestazionale.

Il contratto è assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 pertanto tutte le transazioni identificate dalla medesima Legge saranno eseguite esclusivamente nel rispetto del predetto disposto normativo. A tal fine si dettagliano di seguito il Codice Unico di Progetto (CUP) numero: F81D11000480001 e il Codice Identificativo di Gara (CIG) numero: 5815233106F.

L'inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nonché al disposto di cui alla L. 136/2010 determina di diritto la risoluzione immediata del presente contratto e la parte che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte ha l'obbligo di provvedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale con obbligo di denuncia all'Amministrazione e contestualmente all'Ufficio Territoriale del Governo competente.

Articolo 2. Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo a base di gara: € 4.289.752,39, oltre la Imposta sul Valore Aggiunto, come per legge, così articolato:

- **€ 3.949.752,39** oltre la Imposta sul Valore Aggiunto, come per legge, per lavori a corpo;
- **€ 60.000,00**, oltre la Imposta sul Valore Aggiunto, come per legge, per oneri relativi alla attuazione dei Piani della Sicurezza, non soggetti a ribasso;
- **€ 280.000,00**, comprensivo degli oneri relativi alla Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza degli Ingegneri e degli Architetti Liberi Professionisti, pari al 4%, e al netto della Imposta sul Valore Aggiunto, come per legge, per la redazione del progetto.

L'importo complessivo dei lavori, comprensivo gli oneri speciali per la sicurezza e oltre la Imposta sul Valore Aggiunto, pari ad **€ 4.009.752,39**, è così articolato:

Categoria D.P.R. 207/2010	Classe e categoria	Prevalente / Scorporabile	Descrizione	Importi in Euro
OG1	IV	Prevalente sub appaltabile al 30%	Edifici civili e industriali	€ 2.565.252,39
OS 30*	III	Scorporabile a qualificazione obbligatoria ed eventualmente subappaltabile al 30%	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	€ 683.700,00
OS 28*	II	Scorporabile a qualificazione obbligatoria ed eventualmente subappaltabile al 100%	Impianti termici e di condizionamento	€ 513.400,00
OS 18 A	I	Scorporabile a qualificazione obbligatoria ed eventualmente subappaltabile al 30%	Componenti strutturali in acciaio	€ 247.400,00

*** Le opere riconducibili alle Categorie OS 28 e OS 30, in conformità a quanto previsto dall'articolo 79, comma 16, del Decreto del Presidente della Repubblica del 05 ottobre 2010, numero 207, e successive modifiche ed integrazioni, potranno essere realizzate anche da Imprese in possesso di qualificazione nella Categoria OG 11 con qualifica adeguata.**

Il prezzo offerto in sede di gara costituirà l'importo contrattuale definito e non suscettibile di variazione. In ragione di ciò l'Impresa non potrà far valere qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da sua errata valutazione o da mancato approfondimento della conoscenza dei luoghi dove devono essere eseguite le forniture e valutazione delle relative quantità.

Le dimensioni e le modalità di esecuzione nonché la qualità e le caratteristiche tecniche dei materiali da impiegare si rilevano dai grafici descrittivi di progetto, salvo le indicazioni esplicative più precise che la Direzione Lavori indicherà nel corso dei lavori per la parte rientrante nei propri compiti prescritti dalla norma. Tutte quelle indicazioni o caratteristiche tecniche specifiche delle singole categorie di lavoro o dei singoli interventi nel loro complesso, ancorché indispensabili per la buona esecuzione delle opere ma non specificatamente indicate in progetto devono ritenersi come sottintese e l'Impresa è tenuta ad eseguire le opere secondo le disposizioni della Direzione Lavori senza poter accampare pretesa di maggiori compensi.

Articolo 3. Modalità di stipulazione del contratto

I lavori sono appaltati "a corpo".

L'Impresa da esplicitamente atto di aver valutato tutto quanto necessario nella determinazione dell'offerta.

Il prezzo delle opere a corpo deve ritenersi contrattualmente definito e non suscettibile di variazione. In ragione di ciò l'Impresa non potrà far valere qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da sua errata valutazione o da mancato approfondimento della conoscenza dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori e valutazione delle relative quantità, nonché delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni risultanti dalla documentazione di progetto.

Le dimensioni e le modalità di esecuzione nonché la qualità e le caratteristiche tecniche dei materiali da impiegare si rilevano dai grafici descrittivi di progetto, salvo le indicazioni esplicative più precise che la Direzione Lavori indicherà nel corso dei lavori per la parte rientrante nei propri compiti prescritti dalla norma. Tutte quelle indicazioni o caratteristiche tecniche delle singole categorie di lavoro o dei singoli interventi nel loro complesso, ancorché indispensabili per la buona esecuzione delle opere ma non specificatamente indicate in progetto devono ritenersi come sottintese e l'Impresa è tenuta ad eseguire le opere secondo le disposizioni della Direzione Lavori senza poter accampare pretesa di maggiori compensi.

Articolo 4. Documenti che fanno parte del contratto

Essendo stata scambiata tra le parti e depositata agli atti copia completa del progetto offerto in sede di gara, debitamente controfirmata dall'Impresa e dall'Amministrazione, sono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Quelli richiamati al successivo Art. 5 che l'Impresa dichiara di ben conoscere e che non vengono quindi materialmente allegati;
- Elaborati grafici e descrittivi del progetto di cui all'elenco allegato;
- Elenco prezzi di contratto (aggiornato con le proposte integrative e/o aggiuntive offerte dall'impresa in sede di gara);
- Piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- Piano operativo di sicurezza reso dall'Impresa;

Sono parte integrante e sostanziale del presente atto ed allo stesso sono allegati:

- Elenco elaborati progettuali;
- Progetto definitivo presentato in sede di gara;
- Offerta tecnica ed economica dell'Impresa;
- Dichiarazioni rese dall'Impresa in sede di gara;
- Dichiarazione sui subappalti, sulle forniture e sui noli;
- Decreto di aggiudicazione dell'appalto;
- Cauzione definitiva;
- Copertura assicurativa per danni di esecuzione
- Estremi dei conti correnti dedicati;
- Cronoprogramma dei lavori sottoscritto dall'Impresa;

Art. 5 – Progettazione esecutiva ed ottenimento autorizzazioni.

A seguito di Ordine di Servizio, disposto dal R.U.P., l'affidatario darà inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata entro il termine di **trenta** giorni, secondo quanto disciplinato dagli artt. 33 e seg. del D.P.R. n.207/2010, nonché alla relativa consegna alla stazione appaltante, per l'approvazione.

Il progetto esecutivo presentato, sarà sottoposto a verifica da parte della stazione appaltante giusta quanto disciplinato dalla normativa sui lavori pubblici vigente.

L'Amministrazione si riserva di dare inizio a parte dei lavori nelle more della redazione ed approvazione del progetto esecutivo completo, per le parti di opera che potranno essere immediatamente avviate sulla base del progetto definitivo approvato.

Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara, salvo quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 168 del D.P.R. 207/2010. Esso dovrà essere composto dai documenti di cui agli artt. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. 207/2010 e di seguito indicati:

1. Relazione generale;
2. Relazioni specialistiche;
3. Elaborati grafici di tutte le componenti specialistiche comprensivi anche di quelli degli impianti tecnologici con tutti i dettagli costruttivi;
4. Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
5. Elenco delle caratteristiche tecniche, funzionali e prestazionali dei prodotti con allegate schede tecniche di tutti i componenti che si intende installare con certificazioni e caratteristiche tecnologiche degli stessi, da fornirsi anche attraverso cataloghi e depliant illustrativi delle case produttrici tenendo conto di quanto offerto in sede di gara;
6. Piano di sicurezza e coordinamento;
7. Quadro d'incidenza della manodopera;
8. Cronoprogramma;
9. Piano di manutenzione dell'opera.
10. Elenco prezzi unitari;
11. Computo metrico estimativo;
12. Quadro economico;
13. Analisi dei prezzi unitari;
14. Capitolato Speciale di Appalto.
15. relazione geologica a firma di tecnico abilitato

Dovranno, inoltre, essere redatti da professionisti con specifica competenza tutti gli elaborati necessari all'ottenimento delle autorizzazioni ed approvazioni previste per legge per l'utilizzo dello stabile con particolare riferimento alle certificazioni dell'ASL, vigili del fuoco e genio civile. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri per le prove, indagini anche geologiche e per le pratiche di esame progetto da presentare agli enti competenti.

Il progetto esecutivo è validato dal Responsabile del Procedimento entro 15 giorni dalla sua consegna ed è inviato dalla ditta aggiudicataria agli Enti competenti nel territorio per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Qualora il progetto redatto dall'Impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione o non vengano rilasciate – per carenze progettuali – le autorizzazioni previste per legge per la realizzazione dell'opera, il contratto è risolto per inadempimento dell'Impresa.

Resta inteso che superati i 30 (trenta) giorni di ritardo nella presentazione del progetto o nell'ottenimento delle autorizzazioni per mancata ottemperanza ad eventuali prescrizioni degli Enti, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto in danno dell'Impresa, senza necessità di preventiva messa in mora.

Tutti gli elaborati approvati dovranno essere consegnati in 5 copie timbrate e firmate da professionisti abilitati ed essere redatti secondo le disposizioni di legge in modo da realizzare le opere progettate.

Dovrà inoltre essere fornita una copia riproducibile del progetto esecutivo sia in formato cartaceo (lucidi per i grafici) che in formato elettronico (file, TXT per i documenti, file DXF o DWG per i grafici).

Il progetto una volta consegnato ed approvato dall'Amministrazione appaltante diventa di proprietà esclusiva di quest'ultima e non potrà essere divulgato se non mediante la preventiva autorizzazione.

Articolo 6. – Osservanza di norme e prescrizioni

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Contratto e nel Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici, adottato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145. Le disposizioni del suddetto capitolato generale si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del contratto relativo ai lavori oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei

cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982. n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle AA.SS.LL., alle norme CEI, U.N.I. C.N.R.. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Leg.vo. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i *"limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*, al D.Leg.vo 15.8.1991. n. 277 ed alla L. 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

In particolare l'Impresa si impegna ad osservare quanto riportato negli atti e nei documenti in appresso indicati, se ed in quanto afferenti le opere eseguite.

Detti documenti ed atti sono qui di seguito elencati a titolo indicativo e non esaustivo:

- A) D. Lgs. 163/06 e s.m.i. in materia di lavori pubblici;
- B) D.P.R. n. 207/2010;
- C) Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, D.M. n. 145 del 19.04.2000;
- D) La Legge ed il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato R.D. 18 novembre 1923 n. 2440; R.D. 23 maggio 1927 n. 827 e successive aggiunte e modificazioni;
- E) Il D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, il D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, il d.lgs.81/2008 e successive integrazioni e modifiche sulla prevenzione infortuni ed igiene sui luoghi di lavoro;
- F) La Legge 26 luglio 1965 n. 966 sulla prevenzione incendi, il D.M. 20 novembre 1981 sulla costruzione di autorimesse e successive integrazioni, modifiche e regolamenti di attuazione di entrambi, nonché le norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo ove la loro applicazione venga richiesta;
- G) Le disposizioni in materia di prevenzione di carattere patrimoniale di cui alle Leggi 10 febbraio 1962 n. 57, 31 maggio 1965 n. 575, 26 luglio 1975 n. 354, 13 settembre 1982 n. 646, 19 marzo 1990 n. 55, D.Lgs. 08.08.1994 n.490 e successive aggiunte e modificazioni;
- H) Il D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384 che approva il Regolamento di attuazione dell'articolo 27 della Legge 30 marzo 1971 n. 118, il D.P.R. 503/1996, la Legge n. 13/1989 e D.M. 236/1989, sulle barriere architettoniche;
- I) Le norme UNI vigenti relative ai materiali ed ai componenti impiegati, alle modalità di posa in opera ed ai collaudi;
- J) Le norme CEI;
- K) Le Leggi regionali, le normative comunali, i regolamenti edilizi e delle unità sanitarie locali;
- L) Le prescrizioni dei Vigili del Fuoco del Comando di zona;
- M) Il D.M. 16.05.1987 n. 246 sulle norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione ed il D.M. 493/1996 sulla segnaletica di sicurezza;
- N) D.M. 37/2008;
- O) D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza nei cantieri mobili e successive integrazioni e modificazioni ed eventuali regolamenti di esecuzione.

In mancanza di indicazioni ovvero in caso di indicazioni che risultino palesemente o a giudizio della Direzione Lavori errate o contraddittorie, sarà la Direzione Lavori stessa ad impartire le direttive necessarie.

Articolo 7 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

Il termine di ultimazione dei lavori è fissato in giorni **365 (trecentosessantacinque)** naturali, successivi e continuativi a decorrere dalla data del verbale di consegna delle aree. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori.

Il completamento delle opere deve essere comunicata dall'Appaltatore al D.L. che procederà in contraddittorio, dopo le necessarie verifiche, a redigere apposito verbale di riconsegna delle aree interessate.

Ai sensi dell'art. 26 del Capitolato Generale, l'Impresa, qualora per cause ad essa non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse dall'Amministrazione, purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Impresa qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile all'Amministrazione.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori tutte le opere si intendono consegnate, fermo restando l'obbligo dell'Impresa di procedere nell'eventuale termine fissato all'eliminazione dei difetti riscontrati.

Articolo 8. Osservanza del Capitolato Generale, dei Capitolati Speciali, di Leggi, Normative e Regolamenti.

L'appalto è soggetto all'osservanza della vigente normativa in vigore all'atto di indizione della procedura di scelta del contraente.

L'appalto è altresì soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite negli atti allegati al contratto.

Articolo 9. Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Impresa ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta al Direttore dei Lavori per conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme a disposizione riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto l'Impresa rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto, Capitolati Tecnici, Elaborati Progettuali.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

In ogni caso tra le varie interpretazioni circa la discordanza rilevata negli atti, prevarrà l'interpretazione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Articolo 10. Domicilio dell'Impresa

Per l'esecuzione delle obbligazioni dei lavori, di cui all'articolo 1, l'Impresa e il suo Direttore Tecnico eleggono domicilio in Benevento, presso l'area di cantiere, in Via dei Mulini numero 73 .

Articolo 11. Cauzione definitiva

La cauzione a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte contrattualmente e del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse ed in considerazione della normativa vigente in materia, è disciplinata dal D. Lgs.163/06 – artt. 113 e 40.

Detta garanzia è allegata in copia conforme al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale.

L'eventuale incameramento della garanzia avverrà con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale.

L'Impresa assume l'obbligo di reintegrare immediatamente la cauzione di cui l'Università abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Tale polizza, che riporta esplicitamente l'efficacia anche per il periodo di garanzia previsto in appalto, sarà svincolata alla fine di tale periodo di garanzia.

Sono previste ulteriori garanzie indicate nel Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 12 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

Eventuali variazioni al programma esecutivo concordato con la Direzione Lavori per comprovate esigenze non prevedibili dovranno essere concordate, approvate od ordinate dalla Direzione Lavori stessa.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori sarà aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Articolo 13 – Oneri, obblighi e responsabilità dell'appaltatore

Tutti gli oneri che seguono sono ad esclusivo carico dell'Impresa, la quale dichiara esplicitamente di ritenerli compensati nel prezzo dell'appalto.

Oltre agli oneri descritti dal Capitolato Generale, nei Capitolati Speciali ed in tutti gli altri documenti citati nel contratto, saranno a carico dell'Impresa gli oneri e gli obblighi seguenti:

1 Formazione del Cantiere

a) *Impianti*: La formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità delle opere con l'installazione degli impianti nel numero e potenzialità necessari per assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione dell'appalto e con il rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.

b) *Prevenzione infortuni*: L'adozione di ogni provvedimento e cautela stabiliti per Legge e di quanto altro necessario per prevenire ed evitare il verificarsi di incidenti.

- c) *Recinzione del cantiere*: La recinzione del cantiere con sistema idoneo ad impedire il facile accesso ad estranei nell'area del cantiere medesimo.
 - d) *Illuminazione diurna e notturna del cantiere*: L'adeguata illuminazione del cantiere e quella che sarà necessaria per lavori notturni e anche diurni.
 - e) *Pulizia del cantiere*: La pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni apprestamento provvisorio.
 - f) *Sistemazione della strada* – La sistemazione della strada del cantiere e di accesso al cantiere stesso in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori o che comunque siano autorizzate ad accedervi.
 - g) *Ponticelli, andatoie, scalette* - La predisposizione attraverso i cavi e gli sterri, ed ogni altro luogo ove necessario, di ponticelli, andatoie e scalette (di sufficiente comodità ed assoluta sicurezza) necessari per conservare la continuità della circolazione in cantiere e nelle proprietà private di accesso al cantiere stesso.
 - h) *Pronto soccorso*: La predisposizione di una cassetta contenente i farmaci e la strumentazione più comune per consentire di portare il primo soccorso e l'assistenza più urgente ad eventuali feriti o infortunati.
2. *Concessioni di pubblicità* - L'esclusività dell'Ente Concedente per le eventuali concessioni di pubblicità e dei relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie ed armature.
 3. *Guardiania e sorveglianza del cantiere, dei materiali e mezzi d'opera*: la guardiania e la sorveglianza sia di giorno che di notte con il personale necessario (anche nei periodi di sospensione dei lavori) del cantiere, di tutti i materiali e mezzi d'opera esistenti nello stesso, delle opere costruite o in corso di costruzione, fino alla presa in consegna totale delle stesse da parte dell'Amministrazione.
 4. *Locali uso ufficio e laboratorio di cantiere* - La costruzione, la manutenzione e l'esercizio, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dal Direttore lavori di locali idonei ad uso ufficio necessari per il personale di Direzione dei lavori ed assistenza, arredati, provvisti di servizi igienici, telefono, illuminazione e riscaldati, nonché la costituzione di un laboratorio di cantiere completo di personale e di idonee apparecchiature e materiali necessari all'esecuzione delle prove prescritte.
 5. *Allacciamenti provvisori ai servizi pubblici, spese per le utenze ed i consumi*: le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e forniture necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi.
 6. *Ricoveri e servizi per gli operai*: la costruzione di idonei e sufficienti ricoveri per gli operai e la costruzione di adeguati servizi igienici e di pulizia personale secondo quanto previsto dai contratti di lavoro in vigore, dall'Ufficio di Igiene e dagli organi competenti.
 7. *Strade di servizio e passaggi*: le spese per strade, passaggi, accessi carrai, occupazione di suoli pubblici e privati, ecc.
 8. *Canneggiamenti operai, attrezzi, macchinari, strumenti, apparecchi etc.* - I canneggiatori, operai attrezzi, macchinari, strumenti, apparecchi, utensili e materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, picchettazioni, opposizioni di capisaldi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, contabilità e collaudazione dei lavori che possano occorrere fino al collaudo definitivo.
 9. *Cartelli indicatori*: la fornitura e manutenzione di robusti e resistenti cartelli indicanti la denominazione dell'Amministrazione, l'oggetto dell'appalto, l'Impresa e quant'altro sarà richiesto dal Direttore Lavori oltre a quanto altro prescritto per legge.
 10. *Cartelli di avviso e lumi*: la fornitura e il mantenimento dei regolari cartelli di avviso e dei lumi per i segnali notturni nei punti ovunque necessari ed ogni altra previdenza che, a scopo di sicurezza nel senso più lato, sia richiesta da Leggi o da Regolamenti, e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori.
 11. *Modelli e campioni* - L'esecuzione di tutti i modelli e campioni di lavori, di materiali e di forniture che verranno richiesti dalla Direzione Lavori.
 12. *Esperienze, prove assaggi, analisi, verifiche* - L'esecuzione presso gli Istituti, Laboratori od Enti autorizzati che saranno indicati dalla Direzione Lavori compresa ogni spesa inerente e conseguente, di tutte le esperienze, prove, assaggi, analisi, verifiche che verranno in ogni tempo ordinati dal Direttore dei lavori, sui materiali e forniture impiegati o da impiegarsi, in relazione a quanto prescritto circa la qualità e l'accettazione dei materiali stessi e circa il modo di eseguire i lavori.
 13. *Conservazione dei campioni*: la conservazione dei campioni fino al collaudo definitivo, in appositi locali o presso l'Ufficio della Direzione Lavori dei campioni muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori che dell'Impresa, nei modi più idonei per garantire l'autenticità.
 14. *Mantenimento del transito e degli scoli delle acque*: ogni spesa per il mantenimento, fino al collaudo, del sicuro transito sulle vie o sentieri pubblici o privati interessati dalle lavorazioni, nonché il mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti nel cantiere e degli accessi del cantiere.
 15. *Costruzione, spostamenti, mantenimenti e disfacimento di ponti, impalcature e costruzioni provvisorie*: la costruzione, gli spostamenti, il regolare mantenimento, il nolo, il degradamento, nonché il successivo

disfacimento dei ponti di servizio delle impalcature, delle costruzioni provvisorie di qualsiasi genere occorrenti per l'esecuzione di tutti indistintamente i lavori, forniture e prestazioni, gli sfridi, i deperimenti, le perdite degli elementi costituenti detti ponti, le impalcature e costruzioni provvisorie, siano esse di legname, di acciaio o di altro materiale. I ponti di servizio, le impalcature e le costruzioni provvisorie dovranno essere realizzati, spostati, mantenuti e disfatti in modo da assicurare l'incolumità degli operai e di quanti vi accedono e vi transitano, ancorché non addetti ai lavori, e per evitare qualunque danno a persone o cose. I ponteggi, le impalcature e le costruzioni provvisorie nelle loro fronti verso l'esterno del cantiere e se aggettanti su aree private o pubbliche dovranno avere le facciate protette con idonee schermature. Dovranno essere comunque adottati i provvedimenti e le cautele ricordati al precedente comma 1. La rimozione dei ponteggi, delle impalcature e costruzioni provvisorie dovrà essere eseguita solo previa autorizzazione del Direttore dei lavori in ragione dei tempi di esecuzione contrattualmente prevedibili.

16. *Attrezzi utensili e macchinari per l'esecuzione dei lavori:* l'installazione, il nolo, il degradamento, lo spostamento e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quant'altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario. Dovranno essere adottati i provvedimenti e le cautele ricordati ai punti precedenti.
17. *Trasporto e collocamento dei materiali e dei mezzi d'opera:* le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, sia in ascesa che in discesa, il collocamento in sito od a piè d'opera, adottando i provvedimenti e le cautele ricordati ai punti precedenti.
18. *Direzione del cantiere* - L'affidamento per tutta la durata dei lavori della Direzione del cantiere ad un Ingegnere o Architetto, oppure ad un Geometra o un Perito industriale per l'edilizia regolarmente iscritto nel relativo Albo Professionale. nell'ambito delle rispettive competenze.
L'Impresa dovrà comunicare per iscritto alla Concessionaria prima dell'inizio dei lavori il nominativo del Direttore del cantiere e l'accettazione di questi, dovrà inoltre comunicare per iscritto alla Concessionaria ogni sostituzione che si dovesse eventualmente verificare.
19. *Incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi:* l'adozione nell'esecuzione dei lavori e nel rispetto dei provvedimenti e delle cautele ricordati del precedente punto 1 e l'adozione dei provvedimenti che riterrà necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi comunque presenti, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Le conseguenze sia civili che penali in caso di infortunio o di danno ricadranno, pertanto, esclusivamente sull'Impresa restandone completamente esonerati sia l'Amministrazione con i propri organi tecnici, i Collaudatori, il personale preposto dell'Amministrazione alla direzione della contabilità e sorveglianza dei lavori.
20. *Responsabilità dell'operato dei dipendenti:* la responsabilità dell'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi così da sollevare l'Amministrazione da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.
21. *Indennità per cave e depositi:* le indennità e le spese per estrazione e deposito materiali.
22. *Aggottamento acque meteoriche, sgombero della neve, protezione contro gli agenti atmosferici, innaffiamento delle demolizioni o scarichi di materiale:* L'aggottamento delle acque meteoriche che si raccogliessero negli scavi di fondazione o nei locali cantinati, lo sgombero della neve. le opere occorrenti per la protezione delle strutture e degli intonaci. pietre, infissi, tinteggiature, verniciature, ecc. dalla pioggia, dal sole, dalla polvere e ciò anche nei periodi di sospensione dei lavori. l'innaffiamento delle eventuali demolizioni e degli scarichi di materiali per evitare efficacemente *il sollevamento della polvere.*
23. *Prove di carico, indagini geologiche e verifiche:* le indagini geologiche, le prove di carico e verifiche delle varie opere che venissero ordinate dal Direttore dei Lavori e dal Collaudatore anche in corso d'opera, nonché tutte le opere provvisorie, le maestranze e gli apparecchi di misura o controllo comunque occorrenti per l'esecuzione delle suddette prove e verifiche fino al collaudo definitivo.
24. *Protezione delle opere:* l'idonea protezione dei marmi, delle pietre naturali ed artificiali, sia in lastre che in blocchi, delle pavimentazioni, degli infissi di qualsiasi specie, degli apparecchi igienico-sanitari, delle rubinetterie ed accessori già posti in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino. Nel caso di sospensione dei lavori, l'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, frammenti di materie ecc. restando a carico dell'Impresa l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma e ciò fino alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione.
25. *Approvvigionamento dell'acqua per i lavori* – L'approvvigionamento con qualsiasi mezzo dell'acqua occorrente per l'esecuzione dei lavori.
26. *Ubicazione del cantiere e limitazioni del traffico:* gli oneri per le difficoltà che potessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e delle eventuali limitazioni del traffico stradale.

27. *Sgombero del suolo pubblico, delle aree di cantiere e di deposito*: l'immediato sgombero del suolo pubblico e delle aree di cantiere e di deposito, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessità inerenti l'esecuzione delle opere ovvero nel caso di risoluzione del contratto.
28. *Osservanza dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni di Legge sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni sociali ecc.*: l'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative in vigore e di quelle che potessero intervenire nel corso dell'appalto, relative alla prevenzione, anche in sotterraneo, degli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, alle previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, le malattie e la tubercolosi, nonché alla tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori. Il pagamento di ogni contributo, indennità ed anticipazione posti a carico dei datori di lavoro come assegni familiari, indennità di richiamo alle armi, indennità di licenziamento, ecc.. Eventuali oneri derivanti da contrattazione aziendale e/o di cantiere non saranno operanti nella determinazione della revisione prezzi né potranno essere portati a giustificazione di richieste di indennizzi. L'Impresa dovrà esibire i documenti idonei a dimostrare la sua regolare posizione nei confronti dell'I.N.A.I.L., dell'I.N.P.S. e della CASSA EDILE prima dell'inizio dei lavori e di aver attivato, ove necessario, le procedure di cui alla Legge 223/1991. Nel caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, o ad altro maggiore cautelativo ammontare corrispondente alle violazioni stesse, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento dell'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando agli Enti competenti non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può porre eccezioni all'Amministrazione né a titolo di risarcimento dei danni.
29. *Responsabilità dell'Impresa nei confronti dei subappaltatori e subfornitori*: nel caso di subappalti o sub-contratti, la diretta responsabilità dell'osservanza delle norme di cui al precedente punto 28 da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. Per le sole forniture l'Impresa è tenuta a comunicare il nominativo, l'importo e l'oggetto del sub-contratto in uno con la presentazione di copia del Certificato dell'Azienda rilasciato dalla Camera di Commercio riportante Nulla - Osta antimafia.
30. *Fotografie*: Le spese per la fornitura alla Amministrazione delle fotografie delle parti significative del cantiere, in 3 copie formato 18x24 cm., nelle varie fasi dell'esecuzione, ed almeno in corrispondenza con la redazione di ogni stato di avanzamento a dimostrazione del progredire dei lavori. Le spese per la fornitura alla Amministrazione di 3 fotografie in tre copie formato 24x30 cm. riproducenti l'insieme dei lavori ultimati.
31. *Assicurazione da stipulare con Compagnie Nazionali note e di primaria importanza*: adeguamento della polizza di Assicurazione del tipo "CAR - Contractors all Risk", e polizza Responsabilità Civile verso i terzi, prestata per l'appalto in essere di cui al contratto rep. n. 1080 del 26.07.2007. La predetta polizza dovrà ricomprendere il presente appalto con validità, per patto espresso, dall'inizio dei lavori per tutto il tempo previsto per la loro ultimazione, comprese eventuali proroghe e comunque fino all'approvazione del collaudo definitivo. In alternativa l'appaltatore dovrà stipulare una polizza di Assicurazione del tipo "CAR - Contractors all Risk", e polizza Responsabilità Civile verso i terzi con massimali uguali a quelli previsti per l'appalto di cui al contratto rep. n. 1080 del 26.07.2007 ma riferita al presente appalto con validità, per patto espresso, dall'inizio dei lavori per tutto il tempo previsto per la loro ultimazione, comprese eventuali proroghe e comunque fino all'approvazione del collaudo definitivo. L'Impresa è tenuta allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalle polizze e di provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti in esse polizze richiesti per conseguire l'operatività in ogni circostanza.
32. *Concessioni di permessi e di licenze, concessioni comunali, autorizzazioni di pubblica sicurezza, parere favorevole VVF e C.P.I. :*
Lo svolgimento ed il relativo pagamento di tutte le pratiche inerenti, ogni e qualsiasi permesso o licenza intestati all'Ateneo, sia esso temporaneo o definitivo, per l'esecuzione dei lavori e per la successiva agibilità dell'edificio in ogni sua parte ed in ogni impianto. In difetto, rimane ad esclusivo carico dell'Impresa ogni eventuale multa o contravvenzione, nonché il risarcimento dei danni conseguenti.
33. *Pulizia delle opere in corso di costruzione*: la pulizia delle opere in corso di costruzione o già eseguite e lo sgombero dei materiali di rifiuto.
34. *Custodia, conservazione e manutenzione fino al collaudo finale* - Le spese di custodia, la buona conservazione e la manutenzione di tutte le opere, fino alla presa in consegna di esse da parte dell'Amministrazione.
35. *Uso anticipato delle aree* - L'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dall'Ateneo senza diritto per l'Impresa a speciali compensi.
Tale uso anticipato, alla cui richiesta l'Impresa non potrà opporsi, sarà preceduto dalla constatazione. per

mezzo di apposito verbale. dello stato in cui trovansi gli immobili. In tal caso, l'obbligo della manutenzione e la riparazione di danni dovuti al cattivo uso degli immobili faranno carico all'Amministrazione Universitaria.

36. *Sgombero del cantiere*: lo sgombero, entro un mese dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, dei materiali, mezzi d'opera e impianti di proprietà dell'Impresa esistenti in cantiere. In difetto e senza necessità di messa in mora, l'Amministrazione vi provvederà direttamente addebitando all'Impresa ogni spesa conseguente.
37. *Pulizia finale*: la perfetta pulizia finale, di tutti i locali e degli accessori, delle parti comuni, dei prospetti, delle strade, degli spazi liberi.
38. *Imposte di registro, tassa, bollo, dazi di dogana, etc.*: l'assunzione delle spese di imposta di registrazione degli atti contrattuali, per spese di bollo, per dazi di dogana, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto d'appalto, quanto se stabilite o variate posteriormente.
39. Obbligo a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi (art. 10 sexies, comma 11 della Legge n. 565 del 1965) ed attenersi a quanto previsto dalla D.P.C.M. 187/1991. Obbligo a ripresentare entro 30 giorni, decorso un anno dalla firma del contratto di appalto, tutta la documentazione occorrente a comprovare la permanenza dei requisiti necessari per l'affidamento dei lavori, pena la sospensione dei lavori in danno dell'Impresa (art. 10 series, comma 16 della Legge n. 565 del 1965). Obbligo ad indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere anche i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici.
40. Le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento.
41. Il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. I Piani della Sicurezza devono essere rispettati in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o le prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l'Appaltatore deve, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Leg.vo 81/2008, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e all'Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza. All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Leg.vo 81/2008 in cui si colloca l'appalto. Il piano dovrà comunque essere aggiornato dall'Appaltatore nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
I piani devono comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore e dal Direttore di Cantiere.
L'Appaltatore deve portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale.
In caso di inosservanza dei piani di sicurezza da parte delle maestranze dell'Appaltatore o di eventuali subappaltatori, accertata dalla Direzione Lavori, è redatto apposito verbale, nel quale è riportata l'avvenuta violazione. Il verbale deve essere firmato dal Direttore tecnico di cantiere e, in assenza di quest'ultimo, dall'operaio responsabile delle lavorazioni in atto e, in caso di rifiuto, da altre persone presenti sul posto.
Ad ogni inosservanza alle norme di igiene e di sicurezza debitamente verbalizzata, come sopra indicato, sarà applicata una sanzione valutata quale detrazione percentuale dell'importo relativo ai costi per il rispetto delle norme di sicurezza ed igiene dell'appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani da parte dell'Impresa sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. L'Impresa si impegna, altresì, ad adeguare il piano delle prescrizioni imposte dal committente qualora questo rilevi e contesti, in ogni momento dell'esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'ente committente.
42. Obbligo a non diffondere con alcun mezzo (mediante scritti, stampati pubblicitari, mostre, convegni, pubblicazioni o altro) la realizzazione oggetto del presente contratto nei confronti di qualsiasi terzo, se non previo consenso scritto della Committente.
43. Consentire libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante. Il coordinamento delle lavorazioni sarà a cura dell'Ateneo.
44. Obbligo a fornire a lavori ultimati:

- nulla osta degli enti preposti (A.N.C.; V.V.F.; I.S.P.S.E.L. ecc.) il cui ottenimento è a carico della stessa Ditta;
 - certificati di idoneità degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008;
 - specifiche tecniche, schemi di funzionamento e documentazioni di garanzia fornite dalle case costruttrici e quant'altro possa rivelarsi utile all'Amministrazione per garantire il corretto funzionamento delle macchine e delle apparecchiature installate e per manutenzione delle stesse;
 - piano di manutenzione delle opere redatto in conformità del D.P.R. 554/1999.
45. *Completezza dell'opera appaltata*: per le lavorazioni appaltate s'intendono sicuramente incluse tutte le forme di assistenza muraria alle lavorazioni specialistiche, le tracce, i ripristini, le sigillature, le finiture e/o le riprese di qualsivoglia lavorazione e comunque quanto necessario affinché ogni lavorazione risulti completa e funzionale senza necessità di ulteriori interventi, anche se non espressamente citati nelle singole voci degli Elenco Prezzi. L'Impresa deve esplicitamente atto di aver valutato quanto sopra nella determinazione dell'offerta.
46. Lo sviluppo dei lavori relativi ai singoli interventi deve essere programmato in modo da non limitare in alcun modo l'attività didattica dell'Ateneo, né determinare interruzioni dei Servizi anche temporanee. Tali interruzioni se necessarie possono essere autorizzate dall'Amministrazione limitatamente comunque ai giorni festivi ed ai periodi di interruzione delle attività didattiche. I lavori stessi dovranno essere coordinati progettualmente e temporaneamente secondo le direttive della Direzione Lavori, al fine di raggiungere gli obiettivi comuni senza aggravare per l'Amministrazione in termini economici e temporali. Dovranno essere presi tutti i provvedimenti necessari al fine di consentire il normale svolgimento delle attività dell'Ateneo. Tutto ciò è stato attentamente vagliato dall'Impresa che ne ha tenuto conto nella determinazione dell'offerta.
47. Lo spostamento dei sottoservizi presenti nel sottosuolo delle aree interessate dai lavori dovrà essere realizzato nei giorni festivi onde evitare l'interruzione delle forniture durante i periodi di attività dell'Ateneo e deve essere preventivamente concordato con la Direzione Lavori. L'onere di spesa per detti spostamenti temporanei e provvisori deve ritenersi compensato con l'apposito compenso a corpo previsto. Né l'Appaltatore potrà pretendere eventuali particolari compensi per l'influenza sul normale andamento dei lavori e di eventuali ritardi dovuti alle difficoltà connesse alle deviazioni provvisorie delle reti di sottoservizi.
48. *Eventuali interferenze con i lavori affidati ad altre Imprese*.
I lavori in affidamento o parte degli stessi dovranno svilupparsi in concomitanza con i lavori già affidati ad altra Impresa presente sul posto.
Le inevitabili interferenze con detto cantiere dei lavori che dovessero comportare oneri aggiuntivi dovuti a rallentamenti o situazioni impeditive per lo sviluppo dei lavori in appalto non possono rappresentare motivi di richieste di particolari a maggiori pretese, avendo l'obbligo l'Impresa di programmare i propri interventi anche in funzione proprie di detta circostanza.
Come pure la spesa per le opere integrative, maggiori percorsi, opere provvisorie che dovessero rendersi necessarie per superare le difficoltà dovute a dette interferenze devono ritenersi tutte a carico dell'Impresa che le ha valutate nel formulare la propria offerta.

Articolo 14 - Qualità, provenienza e norme di accettazione dei materiali e delle forniture

Tutti i materiali occorrenti per i lavori provverranno da cave, fabbriche, stabilimenti, depositi, ecc., scelti ad esclusiva cura e rischio dell'Impresa, purché ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori siano riconosciuti in possesso dei requisiti richiesti, dalle vigenti Leggi, dalle prescrizioni del Disciplinare tecnico del progetto e dagli altri atti contrattuali.

L'Impresa è tenuta a provvedere, ai fini della preventiva approvazione da parte della Direzione Lavori, all'esecuzione dei campioni ed alla redazione dei particolari grafici dettagliati di tutti i componenti necessari alla esecuzione delle opere stesse. Tutto ciò dovrà essere predisposto con anticipo tale da permettere alla Direzione Lavori di notificarne l'approvazione entro un intervallo di tempo pari a 30 giorni.

L'approvazione di tali campioni dovrà avvenire prima dell'inizio della fornitura.

L'Impresa non potrà accampare alcuna eccezione qualora in corso di coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche, degli stabilimenti, dei depositi, ecc., i materiali non fossero più corrispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare ed esso fosse obbligato a ricorrere ad altre cave, stabilimenti, fabbriche, depositi, ecc., in località diverse ed a diverse distanze o da diverse provenienze; intendendosi che anche in siffatti casi, resteranno invariati i prezzi stabiliti in elenco come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualità e dimensione dei singoli materiali.

L'Impresa dovrà notificare alla Direzione Lavori, in tempo utile, la provenienza dei materiali e delle forniture per il prelievo dei campioni da sottoporre a proprie spese, alle prove e alle verifiche che la Direzione Lavori ritenesse necessarie prima di accettarli.

L'Impresa è obbligata a prestarsi in ogni tempo a tutte le prove dei materiali e delle forniture, da impiegarsi o

che abbiano già trovato impiego.

Tutte le spese di prelievo e di invio dei campioni agli Istituti autorizzati per Legge, od in mancanza a quelli che saranno indicati dalla Direzione Lavori, nonché le spese per le occorrenti sperimentazioni, saranno a carico dell'Impresa, se non diversamente predisposto.

Le prove suddette, se necessario, potranno essere ripetute anche per materiali e forniture della stessa specie di provenienza.

L'esito favorevole delle prove, anche se effettuato in cantiere, non esonera l'Impresa da ogni responsabilità nel caso che, nonostante i risultati ottenuti, non si raggiungano nelle opere finite i prescritti requisiti.

Potrà essere ordinata la conservazione dei campioni, munendoli di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, onde garantirne l'autenticità.

Quando nella descrizione dei lavori fossero prescritti i luoghi di provenienza dei materiali e delle forniture e per qualsivoglia ragione la Direzione Lavori ritenesse necessario o conveniente ricorrere ad altre località per il loro approvvigionamento, l'Impresa non potrà rifiutarsi a tale variazione quando ciò gli fosse ordinato per iscritto dalla Direzione Lavori, salva la determinazione, nei modi prescritti, della eventuale variazione di prezzo in più o in meno.

Qualora nel Contratto o negli altri atti dell'appalto fossero determinati i luoghi di provenienza dei materiali e delle forniture, i luoghi stessi non potranno essere sostituiti dall'Impresa senza preventiva autorizzazione scritta della Direzione Lavori.

Potranno essere ammessi materiali speciali, o non previsti, solo dopo esame e parere favorevole della Direzione Lavori.

Il Direttore dei Lavori ha facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali e le forniture che non abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti dopo l'introduzione nel cantiere, o che per qualsiasi causa non risultassero conformi alle condizioni contrattuali.

L'Impresa dovrà provvedere a rimuovere dal cantiere le forniture ed i materiali rifiutati e sostituirli a sue spese con altri idonei.

Ove l'Impresa non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, quest'ultimo potrà provvedere direttamente ed a spese dell'Impresa, a carico della quale resterà anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione così eseguita.

Articolo 15 – Sospensioni e riprese dei lavori

La Direzione dei Lavori ha piena facoltà di ordinare la sospensione dei Lavori per qualsiasi motivo, nei termini e con le modalità previste nel Capitolato Generale, senza che per questo l'Impresa possa pretendere compensi di sorta.

Non saranno riconosciute all'Impresa procrastinazioni del termine di ultimazione dei lavori per effetto di sospensione dei medesimi che non siano state disposte e verbalizzate ai sensi dell'art. 24 del Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145/2000. Le avverse condizioni meteorologiche potranno formare oggetto di sospensione dei lavori in quanto la Direzione Lavori ne riconosca l'eccezionalità in relazione alle prevedibili condizioni di tempo e di luogo. Verificandosi eventuali sospensioni per fatti non imputabili all'Impresa, si procederà in contraddittorio ad un adeguamento del programma dei lavori. E' in facoltà dell'Impresa richiedere al Committente la concessione di proroghe del termine di ultimazione dei lavori affidati, ai sensi dell'Art. 26 del Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145/2000.

Il termine utile per l'ultimazione dei lavori sarà prorogato di un termine eguale a quello della durata della sospensione.

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero l'Amministrazione, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Impresa delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Articolo 16. Pagamenti e conto finale

La Direzione dei Lavori redigerà, a far tempo dalla data di consegna dei lavori, con cadenza bimestrale, uno stato d'avanzamento lavori, inserendo in percentuale le lavorazioni effettuate nelle singole categorie. Per ognuna di tali categorie di lavoro, la percentuale sarà stabilita in proporzione al lavoro eseguito.

I servizi di ingegneria saranno pagati direttamente alla Società/ATI aggiudicataria successivamente alla redazione del primo SAL, ed in ogni caso dopo la data di validazione del progetto esecutivo, l'importo totale per i lavori di ingegneria, al netto degli oneri previdenziali è pari ad € 280.000 oltre IVA ed oneri previdenziali ed assistenziali.

I lavori affidati in appalto saranno pagati:

- a corpo, per tutte le opere comprese e descritte nei documenti progettuali, mediante l'applicazione delle percentuali di seguito fissate per ogni singola opera all'importo contrattuale appaltato;
- a corpo, per tutte le eventuali opere scaturite da varianti rispetto a quelle previste, mediante l'applicazione delle stesse percentuali di avanzamento lavori nelle varie categorie agli importi in aggiunta o in diminuzione fissati secondo le modalità di cui all'art.18.

Per le valutazioni dei lavori a corpo si definiscono nel prospetto che segue le singole incidenze delle lavorazioni sul totale delle opere a corpo. Tali percentuali saranno applicate alla parte dell'importo dei lavori offerto in sede di gara dall'Impresa.

Gli oneri della sicurezza diretti e specifici saranno calcolati e contabilizzati in percentuale all'avanzamento dei lavori.

Tabella Percentuali

OPERE EDILI	
Opere edili	33,44%
Strutture	27,17%
Sistemazioni esterne	9,09%

IMPIANTI TECNOLOGICI	
Impianto termoidrici	13,00%
Impianti elettrici speciali	17,31%
Totale	100%

Il responsabile del procedimento dovrà rilasciare, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di maturazione dello stato di avanzamento redatto dal direttore dei lavori, il certificato di pagamento.

Ultimati i lavori si farà luogo ad un certificato di acconto qualunque sia l'importo dei lavori eseguiti a far data dall'emissione del precedente.

In ogni caso l'importo complessivo degli acconti non potrà superare il limite del 95% dell'importo contrattuale.

Lo stato finale sarà redatto entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. In base alle risultanze della contabilità finale e del collaudo si farà luogo al pagamento del saldo entro 90 (novanta) giorni dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il pagamento della rata di saldo, pari ad almeno il 5% dell'importo contrattuale, potrà essere effettuata dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di polizza fidejussoria assicurativa o bancaria di importo pari al saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo e – comunque - dopo la presentazione di tutti i certificati e di tutti i disegni costruttivi di cui all'art.16. Qualora l'Impresa non abbia preventivamente prestato ed esibita garanzia fidejussoria il termine di 90 (novanta) giorni decorre dalla presentazione della predetta garanzia.

Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 del Codice Civile.

In ogni caso l'importo complessivo da corrispondere con l'acconto non potrà superare il limite del 95% dell'intero importo contrattuale, al netto delle ritenute previste dalla normativa vigente.

Il restante 5% sarà corrisposto a saldo dopo l'approvazione del certificato di collaudo e/o certificato di regolare esecuzione da parte degli organismi competenti.

Il collaudo sarà effettuato entro 6 mesi dalla data di ultimazione della fornitura. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 del Codice civile.

A partire dalla data di ultimazione e fino all'emissione del certificato di collaudo, l'impresa resterà unica responsabile della tenuta e manutenzione dell'opera realizzata. Il collaudo dovrà accertare che i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto offerto in sede di gara, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto stesso o nel corso dell'esecuzione dei lavori.

A collaudo favorevolmente avvenuto, previa approvazione del Certificato di Collaudo da parte dell'Amministrazione universitaria, si procederà alla consegna delle opere.

Le eventuali penali di cui al presente Atto saranno detratte da tale ultimo pagamento. Se l'applicazione della penale dovesse essere applicata a pagamento già avvenuto, l'importo della penale sarà incassato con l'escussione, anche parziale, della cauzione e se superiore alla stessa con azione giudiziaria.

In caso di ingiustificato ritardo nel pagamento dei corrispettivi, entro i termini su indicati, l'Impresa ha diritto a chiedere la corresponsione degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Il saggio degli interessi è determinato in misura pari a quello legale di cui all'art. 1284 c.c..

Articolo 17. Penalità

La penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori è stabilita per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo, in un importo pari all'1‰ (pari all'un per mille dell'importo netto contrattuale).

La penale di cui al precedente punto sarà proposta nel limite massimo del 10% dell'importo netto contrattuale dei lavori allo stato finale dei lavori dal direttore dei lavori.

Qualora il ritardo determini un importo della penale superiore al limite massimo del 10 % dell'importo netto contrattuale, l'Università ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'Impresa ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 207/2010.

Nel caso di inosservanze a quanto previsto nei piani di sicurezza (sia di coordinamento che operativi con i relativi allegati) e, più in generale, delle disposizioni

impartite in materia di sicurezza ed igiene sui cantieri e nei luoghi di lavoro negli altri articoli del contratto, nei disciplinari di sicurezza e nei Capitolati Speciali di cui al presente appalto, nella normativa vigente in materia ed in tutti gli altri documenti citati nel contratto, è stabilita una sanzione a carico dell'Impresa appaltatrice valutata come detrazione percentuale dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza da corrispondere in occasione dei pagamenti in acconto e a saldo. Ciò anche se l'inadempienza sia da attribuire a comportamenti e/o ad atti di subappaltatori, subfornitori, noleggiatori e loro dipendenti che a qualsiasi titolo sono impiegati in cantiere Tali penalità saranno utilizzate dall'Ateneo per la produzione di materiale informativo e per l'organizzazione dei convegni periodici in materia di sicurezza di cui al Capo 9 e al disciplinare della sicurezza allegato. L'inadempienza è accertata con le modalità riportate all'art.31.

La detrazione sarà applicata, dal direttore dei lavori, su proposta del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e/o del committente o del responsabile dei lavori di cui al D. Lgs 81/2008, al pagamento in acconto (SAL) immediatamente successivo all'inadempienza/e riscontrata/e ed avrà il seguente ammontare:

- Inosservanze gravi: detrazione pari al 10% dell'importo degli oneri per la sicurezza maturati e da liquidare con il S.A.L.;
- Inosservanze medie: detrazione pari al 2,5% dell'importo degli oneri per la sicurezza maturati e da liquidare con il S.A.L.;
- Inosservanze lievi: detrazione pari al 1% dell'importo degli oneri per la sicurezza maturati e da liquidare con il S.A.L.;

L'elenco delle principali inosservanze, catalogate per entità del rischio, sono allegato al disciplinare della Sicurezza del Piano di Coordinamento e Sicurezza di progetto. Nel caso di inosservanze diverse da quelle riportate su tale elenco la relativa entità è determinata, a suo insindacabile giudizio, dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

L'applicazione di detrazioni per inosservanze gravi costituisce formale messa in mora dell'appaltatore. L'Appaltatore deve provvedere, entro il termine assegnato, ad eliminare le inosservanze rilevate.

Le gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Impresa aggiudicataria e/o delle altre imprese subaffidatarie che a qualsiasi titolo operano in cantiere per conto dell'Appaltatore sono causa di risoluzione del contratto.

Articolo 18. Modalità di riscossione dei pagamenti

I mandati di pagamento, e relativi ai certificati di pagamento ed i saldi finali, saranno evasi su:

- IBAN:

Le predette modalità di pagamento sono state indicate dall'Impresa autorizzando espressamente l'Amministrazione ad operare in tal senso ed esonerandola da ogni responsabilità.

L'Impresa ha l'obbligo di notificare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare nelle modalità di pagamento previste in contratto. In difetto, e anche se le variazioni vengano rese pubbliche nei modi di Legge, l'Amministrazione resterà esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

I pagamenti saranno effettuati con cadenza bimestrale dopo la redazione a cura della Direzione Lavori di stati di avanzamento. L'importo complessivo degli acconti non potrà superare il limite del 95% dell'importo contrattuale.

Lo stato finale sarà redatto entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. In base alle risultanze della contabilità finale e del collaudo si farà luogo al pagamento della rata di saldo.

Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 del Codice civile.

I pagamenti saranno effettuati **previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità** ed in linea con il disposto di cui alla L.136/2010 e s.m.i.

Articolo 19. Norme generali di sicurezza

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro e sui cantieri temporanei e mobili in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L'Appaltatore non può iniziare, far iniziare, continuare o far continuare i lavori o qualsiasi altra attività in cantiere qualora non siano continuativamente applicate le disposizioni contenute nei piani di sicurezza (sia di coordinamento che operativi con i relativi allegati), nel presente Capo e, più in generale, le disposizioni impartite in materia di sicurezza ed igiene sui cantieri e nei luoghi di lavoro negli altri articoli del contratto, nei disciplinari di sicurezza e nei Capitolati Speciali di cui al presente appalto, nella normativa vigente in materia ed in tutti gli altri documenti citati nel contratto. L'Appaltatore prende atto delle disposizioni integrative impartite dall'Ateneo in materia di sicurezza con le norme del contratto, con i disciplinari della sicurezza ed il PSC, con l'organizzazione dei seminari periodici, con la produzione di materiale informativo e con i protocolli d'intesa stipulati per migliorare

l'applicazione delle misure di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. Si impegna, altresì, per Sua parte ad osservare le finalità dei documenti e delle attività sopra elencate ed ad ottemperare alle disposizioni ivi riportate e/o di volta in volta impartite in materia.

Articolo 20. Divieto di cessione del contratto disciplina dei subappalti e di sub-affidamenti

Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del d. Lgs.163/06 e normativa correlata.

L'Impresa potrà affidare in subappalto solo quelle opere o lavorazioni espressamente

indicate all'atto dell'offerta ed indicate nell'apposita dichiarazione allegata al Contratto, o in sede di varianti.

Ai sensi della vigente normativa in materia è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedano l'impiego di manodopera in cantiere e che non siano relative al semplice montaggio di oggetti che hanno una loro precisa connotazione fisica ed indipendenza funzionale che resta tale anche dopo la posa in opera per la quale non sono necessarie operazioni di trasformazioni ed adattamenti. Sono, inoltre, considerati subappalti anche le forniture con posa in opera ed i noli a caldo se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni in appalto o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale da impiegare in cantiere sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Tali subappalti o cottimi dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Università, previa tempestiva presentazione da parte dell'Impresa della documentazione normativamente prevista.

Una volta ottenuta dall'Università la prescritta autorizzazione, l'Impresa potrà quindi dare inizio alle lavorazioni ivi previste.

Il contratto di subappalto dovrà essere trasmesso in copia autentica all'Università ed al Direttore dei Lavori entro i termini di legge.

L'Amministrazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori,

detto onere resta a carico dell'impresa aggiudicataria cui è fatto obbligo di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti da essa Impresa al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Ogni patto difforme di pagamenti tra l'appaltatore ed il subappaltatore/cottimista è nullo.

Ai sensi del disposto di cui al D. Lgs.163/06 - art.118, comma 3, qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine di 20 (venti) giorni, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Impresa.

Ai sensi della normativa vigente è fatto obbligo all'Impresa di comunicare all'Università, per tutti i subcontratti e/o noli (ad esempio forniture con posa in opera, servizi di montaggio ed installazione, servizi di verifica, forniture di materiali ecc) stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto

del contratto. La comunicazione deve essere corredata da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., per la verifica dell'idoneità tecnico professionale, in corso di validità e riportante la dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98.

L'Impresa anche se autorizzata, resta comunque unica e sola responsabile ad ogni effetto di legge nei confronti dell'Università esonerando questa da qualsiasi pretesa della ditta subappaltatrice o da richieste di danni che dovessero derivare a terzi dall'esecuzione delle opere subappaltate.

E' vietata, sotto pena di nullità, la cessione anche parziale del contratto stesso.

Articolo 21. Disciplina dei sub-affidamenti in genere

Ai sensi della normativa vigente è fatto obbligo all'Impresa di comunicare all'Università, per tutti i subcontratti e/o noli (ad esempio forniture con posa in opera, servizi di montaggio ed installazione, servizi di verifica, forniture di materiali ecc) stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto del contratto. La comunicazione deve essere corredata da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., per la verifica dell'idoneità tecnico professionale, in corso di validità e riportante la dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98.

Per la corretta attuazione delle misure di sicurezza in cantiere l'Impresa deve, inoltre, comunicare agli organi tecnici designati dalla Stazione Appaltante (Direzione Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione) almeno trenta giorni prima del programmato inizio delle relative attività in cantiere i nomi delle Imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi che a qualsiasi titolo debbono intervenire in cantiere (subappaltatori, cottimisti, subfornitori in opera di materiale, noleggiatori, servizi di montaggio ed installazione, fornitori di materiale sciolto e preconfezionato ecc). Ciò per dare modo agli organi tecnici dell'Amministrazione, ciascuno per le proprie competenze, di verificare preliminarmente all'avvio delle relative attività il tipo e la natura del subcontratto, il percorso normativo da adottare per l'avvio delle attività (autorizzazione al subappalto o comunicazione dell'Impresa), l'esistenza di un POS redatto in conformità al PSC ed in conformità alle norme vigenti nonché la frequenza del convegno periodico sulla sicurezza da parte del personale da impiegare. A tale scopo l'Impresa si impegna ad inserire nei subcontratti da stipulare con le ditte e/o i lavoratori autonomi che a qualsiasi titolo debbono eseguire attività lavorative in cantiere l'obbligo e l'onere a carico delle stesse di:

- far frequentare a tutto il personale da impiegare in cantiere il convegno sulla sicurezza di cui all'art.32 che l'Ateneo periodicamente organizza;
- nominare preposto in cantiere ai sensi del D. Lgs. 81/2008 il direttore tecnico di cantiere con poteri decisionali necessari ad assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività di competenza;

Per i subcontratti con Imprese che non dovessero svolgere particolari attività lavorative in cantiere ma che comunque debbono accedere allo stesso per il carico e lo scarico merci o per altre attività accessorie, l'Impresa si impegna a garantire il necessario coordinamento tra i datori di lavoro per le misure di sicurezza da adottare in cantiere e ad informare le Imprese sui rischi specifici della specifica attività da svolgere in cantiere ai sensi del D. Lgs. 81/2008. L'Appaltatore resta, l'unico responsabile nel caso di incidenti, danni e/o ritardi nell'esecuzione dei lavori derivanti dal mancato o parziale rispetto delle disposizioni riportate nel presente articolo.

Articolo 22. Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autenticata, sia trasmesso all'Amministrazione in tempo utile per consentire gli adempimenti del caso.

Articolo 23. Riserve

Le eventuali riserve avanzate dall'Impresa nel corso dei lavori sono disciplinate dalla normativa vigente, con particolare riferimento agli artt. 191 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e agli artt. 31 e 32 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145/2000.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni. Le riserve dell'Impresa e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Articolo 24 – Danni di forza maggiore

I danni di forza maggiore debbono esser denunciati, accertati e liquidati con la procedura stabilita dall'art. 166 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 , avvertendo che la denuncia di danno dovrà essere sempre fatta per iscritto.

Resta però contrattualmente convenuto che non vengono prese in considerazione come danni di forza maggiore franamenti o altri guasti provocati da acque di pioggia o da rotture di tubazioni, dovendo l'Impresa provvedere a riparare tali danni a sue spese in relazione a quanto citato al punto 22 dell'art. 7. Come pure non saranno considerati danni di forza maggiore quei danni che si potevano evitare con l'adozione di procedimenti idonei.

Per qualsiasi danno anche se causato da forza maggiore alle opere appaltate oppure a persone o alle proprietà di terzi, immobili compresi, l'Impresa è l'unica responsabile e come tale risponde direttamente.

Articolo 25 - Esclusione della revisione prezzi

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 133 d. lgs.163/06 e s.m.i., non si darà luogo all'applicazione della revisione prezzi e non trova applicazione la disposizione dell'art.1664 c.c. 1° comma.

Trova applicazione l'istituto del "*prezzo chiuso*" di cui al terzo comma del sopracitato art. 133.

L'Impresa dichiara di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano d'opera e dei materiali prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

Articolo 26 - Disciplina dei subappalti

Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del d. lgs.163/06 e s.m.i..

L'Impresa ha dichiarato di volersi avvalere dell'istituto del subappalto in sede di sottoscrizione del verbale di concordamento del 30.11.2011.

Tali subappalti o cottimi dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Università, previa tempestiva presentazione da parte dell'Impresa della documentazione normativamente prevista.

Una volta ottenuta dall'Università la prescritta autorizzazione, l'Impresa potrà quindi dare inizio alle lavorazioni ivi previste.

Il contratto di subappalto dovrà essere trasmesso in copia autentica all'Università ed al Direttore dei Lavori entro i termini di legge e dovrà prevedere a pena di nullità assoluta un'apposita clausola con la quale si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010.

Il contratto di subappalto dovrà altresì prevedere una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui si ha notizia dell'inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L.136/2010.

L'Amministrazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori, detto onere resta a carico dell'impresa aggiudicataria cui è fatto obbligo di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti da essa Impresa al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Ogni patto difforme di pagamenti tra l'appaltatore ed il subappaltatore/cottimista è nullo.

Ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 si riporta di seguito il CIG riferito al presente appalto: 387251654B.

Ai sensi del disposto di cui al D. Lgs.163/06 - art.118, comma 3, qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine di 20 (venti) giorni, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Impresa.

Ai sensi della normativa vigente è fatto obbligo all'Impresa di comunicare all'Università, per tutti i subcontratti e/o noli (ad esempio forniture con posa in opera, servizi di montaggio ed installazione, servizi di verifica, forniture di materiali ecc) stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto del contratto. La comunicazione deve essere corredata da apposita autocertificazione in ordine all'iscrizione alla C.C.I.A.A ed all'assenza delle cause di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ex art.38 d.lgs.163/06 e s.m.i. .

Ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante i contratti di subaffidamento per i quali sia stata attivata la risoluzione espressa prevista dal predetto disposto normativo

L'Impresa anche se autorizzata, resta comunque unica e sola responsabile ad ogni effetto di legge nei confronti dell'Università esonerando questa da qualsiasi pretesa della ditta subappaltatrice o da richieste di danni che dovessero derivare a terzi dall'esecuzione delle opere subappaltate.

E' vietata, sotto pena di nullità, la cessione anche parziale del contratto stesso.

Articolo 27 - Prove e verifiche dei lavori

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali. L'Amministrazione procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Impresa non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Impresa non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Impresa le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Impresa provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Impresa non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, l'Amministrazione avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

Articolo 28 – Regolare esecuzione

Le operazioni per l'accertamento della regolare esecuzione dell'appalto avranno luogo entro tre mesi dalla data del verbale di ultimazione lavori e termineranno con l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Esso ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo dopo l'approvazione dell'Ente Appaltante.

Tutte le spese per l'accertamento della regolare esecuzione sono a carico dell'Impresa salvo le parcelle degli incaricati dell'Amministrazione.

È facoltà dell'Amministrazione, non appena ultimati i lavori, procedere alla presa in consegna delle opere eseguite. Tale consegna verrà effettuata con verbale, redatto in contraddittorio, dell'idoneità dei manufatti e delle opere.

Con la firma del verbale di consegna, l'Amministrazione verrà automaticamente immessa nel possesso dei manufatti consegnati con conseguente disponibilità.

In caso di impossibilità all'utilizzo delle opere, prima dell'accertamento finale per fatto dovuto all'Impresa, resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei danni provocati dal mancato utilizzo dell'opera.

Ove l'Amministrazione non ritenesse di dover esercitare tale facoltà, l'Appaltatore dovrà mantenere le opere eseguite in perfetto stato di efficienza fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione delle stesse.

L'Appaltatore oltre alla responsabilità e garanzia delle vigenti norme assume la garanzia dell'esecuzione delle opere, della funzionalità dei materiali e accessori messi in opera, per la durata di anni uno dalla data del certificato di regolare esecuzione.

Pertanto, se durante tale periodo di garanzia si manifestassero difetti di qualsiasi genere l'Appaltatore dovrà, a sue cure e spese, provvedere alla sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per qualità, costruzione o cattivo montaggio. Il ritardo nell'inizio o nell'ultimazione della regolare esecuzione, che non derivi da inerzia del Committente, fatta risultare mediante regolare atto di costituzione in mora, non dà titolo all'Appaltatore a pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta. In ogni caso la mancata esecuzione delle operazioni tese ad accertare la regolare esecuzione per fatto del Committente, anche in presenza di un'anticipata utilizzazione dell'opera, non costituisce accettazione della stessa ai sensi dell'art. 1666 del Codice Civile.

Per i materiali di finitura ricambiabili dovrà essere consegnata alla Direzione Lavori un'adeguata scorta per eventuali riparazioni.

Articolo 29. Garanzie

Per tutti i materiali alle quali le case produttrici forniranno garanzie, queste verranno trasferite all'Amministrazione.

L'Impresa è responsabile della buona esecuzione delle opere per l'intera durata delle relative garanzie previste dalla normativa vigente. Pertanto, durante il periodo di garanzia l'Impresa è tenuta a sostituire a propria cura e spese i materiali che si rivelassero difettosi, di scadente qualità o inadatti all'impiego cui furono destinati.

L'Impresa è, inoltre, tenuta alla garanzia dell'esecuzione delle opere, dei materiali ed accessori per la durata almeno di un anno dall'avvenuto collaudo finale dei lavori. Pertanto, se durante tale periodo di garanzia si manifestassero difetti di qualsiasi genere non dovuti a cattivo funzionamento degli stessi, l'Impresa è tenuta a provvedere a sue cure e spese alla sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per qualità, costruzione o cattivo montaggio.

Articolo 30. Riserve

Le eventuali riserve avanzate dall'Impresa nel corso dei lavori sono disciplinate dalla normativa vigente, con particolare riferimento agli artt. 190 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e agli artt. 31 e 32 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145/2000.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni. Le riserve dell'Impresa e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Articolo 31. Norme speciali

L'Impresa dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altre Imprese; si impegna, inoltre, a denunciare alla Magistratura e/o agli Organi di Polizia, dandone comunicazione all'Ateneo ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualsiasi forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, della compagine sociale e/o dei loro familiari, ogni illecita richiesta di danaro, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o affidamento di subappalti, forniture, servizi e simili, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione e/o nella fase di esecuzione dei lavori.

L'Impresa si impegna a consegnare alla stazione appaltante copia dei modelli 770 relativi agli ultimi tre anni nonché informazioni sul numero dei lavoratori da occupare, le loro qualifiche ed il criterio di assunzione; la predetta documentazione sarà fornita anche per le imprese titolari di subaffidamenti nell'ambito dell'appalto;

Per l'inosservanza di una delle clausole di cui sopra, accertata, segnalata e/o confermata dall'Amministrazione appaltante, dalla Magistratura, dagli Organi di Polizia e/o dalla Prefettura, l'impresa stessa sarà considerata di non gradimento per l'Ente che pertanto procederà:

- alla risoluzione del contratto di appalto;
- all'escussione della garanzia di buona esecuzione del contratto lasciando comunque impregiudicata la richiesta di maggiori danni;
- all'esclusione del concorrente dalle gare indette dall'Amministrazione Appaltante per 5 anni.

Articolo 32. Risoluzione del Contratto

È in facoltà dell'Università di risolvere il contratto per reati accertati, nei casi e con le modalità dal d.lgs.163/06 e s.m.i. e normativa correlata.

Inoltre, sono causa di risoluzione del presente contratto le gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Impresa aggiudicataria e/o delle altre imprese subaffidatarie che a qualsiasi titolo operano in cantiere per conto dell'Appaltatore.

Trova altresì applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui i movimenti finanziari attivati per il presente appalto saranno eseguiti in difformità di quanto previsto dall'art.3 della Legge 136/2010.

L'Impresa ha altresì l'obbligo esplicito, pena la risoluzione immediata di diritto del presente contratto, di inserire nei contratti sottoscritti con tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture derivanti dal presente contratto un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Si darà luogo alla risoluzione del contratto con le modalità e le procedure previste dal D. Lgs.163/06 e s.m.i. .

Articolo 33 - Recesso dal Contratto

E' in facoltà dell'Università recedere dal contratto con le modalità indicate dal d. lgs.163/06 e s.m.i., in qualunque momento previa notifica, fermo il diritto della Impresa al pagamento sia dei lavori eseguiti, sia dei materiali utili esistenti in cantiere oltre al decimo delle opere non eseguite a termini escluso ogni altro compenso.

L'Amministrazione recederà, altresì dal contratto, nell'ipotesi prevista dal D.P.R. 252/98 – art. 11, commi 2 e 3, qualora le informazioni fornite dalla Prefettura competente dessero esito negativo.

Articolo 34 - Tutela dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, da parte dell'Università degli Studi del Sannio è effettuato esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs.196/2003 e s.m.i.).

Si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela alla riservatezza. Ai sensi dell'art.13 del citato disposto normativo si informa che il titolare del trattamento dei dati conferiti è l'Università degli Studi del Sannio con sede in Benevento alla Piazza Guerrazzi, numero 1; che i dati forniti verranno trattati per le finalità connesse alla presente procedura, nonché per gli adempimenti imposti dalla legge; che, per le predette finalità, il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di

fornirli comporta l'impossibilità di dare esecuzione all'iter procedurale normativamente previsto; che il trattamento sarà effettuato secondo modalità cartacee ed informatizzate; che i dati non saranno oggetto di diffusione se non per gli adempimenti imposti dalla legge e il trattamento sarà curato esclusivamente dal personale dell'Università; che il responsabile del trattamento è il responsabile della struttura nell'ambito della quale i dati personali sono gestiti.

Ai sensi dell'art.7 del d. lgs. 196/2003 l'interessato potrà in ogni momento esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento.

La sottoscrizione del presente Atto ha valore di attestazione di consenso per il trattamento dei dati personali conformemente a quanto sopra riportato.